



COMUNE DI AQUILEIA

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese n. 30 del 28/12/2017 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd 30.03.2022.

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel Comune di Aquileia

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 -Obblighi tributari.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	4
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni.....	5
Articolo 10 -Riscossione coattiva	6
Articolo 11- Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso.....	6
Articolo 13 - Agenti contabili	6
Articolo 14 - Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Aquileia in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 1° aprile 2018.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Aquileia, fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Aquileia.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Aquileia e non risulta iscritto all'anagrafe di Aquileia.
2. Sono assimilati ai residenti e pertanto esclusi dall'imposta, i dipendenti delle strutture ricettive di cui all'art. 2.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono: il gestore della struttura ricettiva o l'intermediario immobiliare che concede alloggi ad uso abitativo di cui all'articolo 2, c. 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Aquileia ed è graduata e commisurata con riferimento alla normativa regionale in materia in relazione alla tipologia ed ubicazione delle strutture ricettive, comprese quelle all'aria aperta.
2. Ai fini del versamento non è previsto l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale di Aquileia con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del TUEL, entro le misure minime e massime previste dall'art. 10 comma 5 della L.R. 18/2015.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - i volontari che prestino servizio in occasione di calamità;
 - i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, o con particolari patologie invalidanti le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale/nazionale del paese di provenienza ed il loro accompagnatore.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. Il gestore della struttura di cui all'articolo 3, comma 3, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare entro il ventesimo giorno dalla fine di ciascun quadrimestre solare è tenuto a versare al Comune l'imposta relativa al quadrimestre precedente in cui è avvenuto l'incasso e comunicare al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del quadrimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, la comunicazione e il versamento dell'imposta devono essere eseguiti per il periodo dal 1° aprile al 31 agosto e dal 1° settembre al 31 dicembre, entro il giorno 20 del mese successivo.

2. Il gestore della struttura è tenuto inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale previsto per l'imposta;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. Il gestore della struttura ha l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Aquileia.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, nei termini previsti dall'art. 6 comma 1, su apposito conto corrente bancario intestato al Comune di Aquileia.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al responsabile del pagamento dell'imposta, una dichiarazione di rifiuto al pagamento.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. L'Amministrazione effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo ed è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Agenti contabili

1. Il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente contabile delle somme percepite a titolo di imposta di soggiorno dovute dal soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di maneggio di denaro pubblico.

2. L'agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) e conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.

Articolo 14 - Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2. Nel solo primo anno di applicazione dell'imposta la decorrenza è fissata al 1° aprile.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di tributi locali.